

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 1\2019

- Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della legge n. 68/2015 di R.CABRINI – A. FINIZIO – V. MEZZANOTTE
- La protección ambiental en el Código Penal español. Un análisis a la luz de la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal di M.Á.FUENTES-LOUREIRO
- Dopo tre anni dall'entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di distinzione delle contravvenzioni ambientali di V. PAONE
- La tenuta della riserva di legge statale in materia di sanatoria edilizia di V.A. BOGA
- La problematica questione della classificazione dei rifiuti con codici a specchio di M.L.PARLANGELI
- Profili dell'accertamento processuale del delitto di inquinamento ambientale di N. PISANI
- Inquinamento ambientale senza contaminazione del sito. Quale emancipazione della tutela penale codicistica dalle indicizzazioni tabellari del T.U.A.? di D. ZINGALES



LEXAMBIENTE

Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente

n. 1/2019

Inquinamento ambientale senza contaminazione del sito. Quale emancipazione della tutela penale codicistica dalle indicizzazioni tabellari del T.U.A.?

Nota a Cass., Sez. III, n. 50018 del 6 novembre 2018 (Ud. 19 settembre 2018), Pres. Sarno, Est. Reynaud

Environmental pollution without site contamination. How can code-related criminal-law protection emancipate from the tabular indexing of the Italian Consolidated Environmental Law?

Note to Court of Cassation., Section. III, no. 50018 of 6th November 2018 (Hearing of 19th September 2018), President Sarno, Drafting Judge Reynaud

di Diana ZINGALES

Abstract. Il danno alle matrici ambientali e, nella specie, al suolo e al sottosuolo, si considera integrato indipendentemente dalla contaminazione degli stessi, come definita dall'art. 240 lett. e) del Testo Unico Ambientale, affermandosi così l'irrelevanza dei valori-soglia ivi previsti in relazione alla sussistenza del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p

Abstract. Damage to environmental compartments and, in the case at hand, to soil and subsoil, is considered as present independently from the contamination of these latter, as defined by art. 240 lett. e) of the Italian Consolidated Environmental Law, which thus confirms the irrelevance of the threshold values therein provided with respect to the subsistence of the environmental pollution crime under art. 452-*bis* of the Italian Criminal Code

Parole chiave: Inquinamento ambientale- compromissione del suolo e del sottosuolo- sito potenzialmente contaminato- prova indiziaria della contaminazione- irrilevanza della prova dell'effettiva contaminazione

Key words: Environmental compression – compromising of soil and subsoil – potentially contaminated site – circumstantial evidence of contamination – irrelevance of the evidence of the actual contamination



Sommario: 1. Inquadramento della quaestio iuris esaminata dalla Suprema Corte. - 2. L'evento del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.: la compromissione o il deterioramento. - 3. L'irrilevanza delle definizioni contenute nell'art.240 T.U.A. giustificata dall'estraneità alla fattispecie di inquinamento ambientale della tutela della salute pubblica. - 4. Segue: la misurabilità e la significatività del danno in accezione qualitativa e non quantitativo-numerica. I criteri interpretativi proposti dalla dottrina.

1. Inquadramento della quaestio iuris esaminata dalla Suprema Corte.

E' noto l'*iter* che ha condotto il legislatore all'introduzione dei c.d. ecodelitti all'interno del codice penale, sollecitato sia da pressioni mediatiche che da istanze di matrice europea¹ e grazie al quale è stato possibile superare le criticità delle previgenti fattispecie contravvenzionali a tutela dell'ambiente, connotate, da un lato, da una debole efficacia deterrente e, dall'altro, dalla dubbia compatibilità con il principio di offensività².

Purtuttavia, sin dalla sua entrata in vigore, l'ambizioso progetto di riforma del diritto penale dell'ambiente non è apparso scevro da critiche, mosse dalla dottrina più sensibile alla materia. Per ciò che attiene alla fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p.³, in particolare, sebbene sia stato tipizzato come delitto, per di più scegliendo lo schema dei reati di evento-la cui offensività deve dunque essere verificata in concreto dall'organo giudicante- permangono non poche perplessità che vanno dalla rilevata indeterminatezza che sembrerebbe caratterizzare i suoi elementi costitutivi, al problema del nesso causale, che rischierebbe di lasciare dei veri e propri "vuoti di

¹Le nuove fattispecie introdotte con la L. 22 maggio 2015 n. 68 sarebbero infatti ricollegate alla Direttiva 2008/99/CE. La previsione dell'obbligo per lo Stato italiano di introdurre fattispecie causali di danno o di pericolo concreto, innovando in tal modo il previgente sistema normativo che era caratterizzato da illeciti contravvenzionali a pericolo astratto, risponde in particolare al principio di cui all'art 5 della suddetta Direttiva, ovvero alla necessità di introdurre sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionali all'entità del bene giuridico tutelato. In dottrina, v. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Dike Giuridica, 2016, p. 47; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale*, in RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Giappichelli, 2017, p. 16.

² Trattandosi di fattispecie contravvenzionali di condotta basate sul mero superamento di predeterminati valori-soglia, secondo uno schema di tutela puramente formale. Così, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2015, p. 3.

³Art. 452-*bis* c.p.: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".



verità" nell'accertamento processuale⁴, fino al mancato coordinamento rispetto alle norme contravvenzionali previgenti e più in generale alla normativa settoriale in materia di inquinamento⁵. A quasi quattro anni dall'entrata in vigore del delitto di inquinamento ambientale, è ancora esiguo il numero di pronunce di legittimità dalle quali potersi evincere, con l'auspicata nitidezza che dovrebbe caratterizzare le norme penali invero nella fase della loro formulazione, il significato dei termini "compromissione" e "deterioramento" nonché della loro "significatività" e "misurabilità"⁶e, in assenza di saldi riferimenti normativi, come sovente accade, anche in tale delicato ambito ricade sulla giurisprudenza l'oneroso compito della loro ricostruzione per via interpretativa.

La rilevanza penale di un fatto di inquinamento ambientale ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p., quindi, deve inevitabilmente essere ricostruita alla luce delle interpretazioni della giurisprudenza che sarà investita della questione e la sentenza in esame si iscrive in questo interessante filone giurisprudenziale di "riempimento" del significato e della portata della fattispecie.

Con l'arresto in commento, la Corte di cassazione fissa così un ulteriore tassello utile all'enucleazione dell'evento penalmente rilevante *ex art.* 452-*bis* c.p. e questa volta si avvale di un requisito richiesto ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di bonifica dei siti di cui al titolo V T.U.A., nonché elemento costitutivo del reato di omessa bonifica- sia in forma contravvenzionale

⁴DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Dike Giuridica, 2016, p. 78. Si rinvia inoltre alle considerazioni di CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen.e proc.*, n. 9/2015, p. 1075: "la sensazione è che il legislatore si sia fatto guidare da una certa dose di improvvisazione, non dosando con la dovuta attenzione termini ed aggettivi e dando così vita ad un insieme di figure criminose contraddittorio e a tratti irragionevole". L'A. rileva inoltre la difficoltà di pervenire ad un giudizio di accertamento del nesso causale ed in particolare di esclusione di fattori causali alternativi atti ad escluderlo *ex art.* 41 c.p., a causa della peculiare fenomenologia di taluni fatti di inquinamento, i cui effetti possono manifestarsi cronologicamente molto tempo dopo rispetto alla condotta. Sulle difficoltà probatorie relative all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, caratterizzato il più delle volte da una progressione degli effetti lesivi v., tra gli altri, ID., *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, p. 2081.

⁵La complessità che caratterizza l'individuazione degli elementi costitutivi di fattispecie appare infatti ancora più evidente ove si consideri che la novella del 2015 fa parte di un quadro normativo, quello relativo all'ambiente, che risulta alquanto frammentato, data la presenza di norme e definizioni di natura civile o amministrativa alla luce delle quali un medesimo termine può assumere significati eterogenei rispetto a quello penalmente rilevante. Sul punto, v. GIAMPIETRO, *Riflessioni sui criteri di valutazione tecnica dell'inquinamento (e del disastro) ambientale*, in *Ambiente & sviluppo*, 2017, p. 76; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 7/2018, p. 44. Il mancato coordinamento tra le numerose norme in materia ambientale era stato invero rilevato già prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006. Sul punto, v. NATALINI, *Penale ambiente (tutela penale)*, in *Digesto on line*, WoltersKluwer, 2010, p. 2. E' stato pure osservato che le aporie derivanti dalla mancata armonizzazione tra i vari sistemi giuridici in materia ambientale sarebbe ben espresso dal confronto della fattispecie con l'art. 300 T.U.A., che definisce il "danno ambientale" ai fini civilistici, quindi esclusivamente risarcitori. Tale ultima disposizione richiama infatti alcuni termini ripresi poi dalla nuova fattispecie (si veda, in particolare, il riferimento al "deterioramento significativo e misurabile") e da tale raffronto emergerebbe una conseguenza singolare, ovvero la formulazione dell'art. 300 T.U.A. risulterebbe maggiormente rispettosa del principio di determinatezza rispetto a quella del delitto di inquinamento. Per tali rilievi, DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 153. V. altresì le considerazioni di MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale*, cit., p. 24; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Giuffrè, 2015, p. 78; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *www.lexambiente.it*, 8 giugno 2015.



(art. 257 T.U.A.) che delittuosa (art. 452-*terdecies* c.p.)- ovvero la "contaminazione del sito", che si fonda sul superamento di determinati valori-soglia richiamati dall'art. 240 T.U.A., rubricato "definizioni"⁷.

L'aspetto principale che viene esaminato riguarda dunque la "misurabilità e significatività" dell'evento, rappresentato dalla "compromissione" o dal "deterioramento", sancendosi l'estraneità, rispetto a tale elemento costitutivo, delle definizioni contenute nel T.U.A., e nello specifico, delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)⁸.

La sentenza offre spunti interpretativi importanti, relativi alla specificazione di alcuni degli elementi più controversi della fattispecie, ma la sensazione è che si sia ancora alquanto lontani dall'elaborazione di criteri ermeneutici esaustivi.

La vicenda portata all'esame della terza Sezione trae origine da sversamenti abusivi di svariate migliaia di mq di rifiuti speciali, pericolosi e non, in siti destinati a uso verde pubblico privato e residenziale, all'interno e all'esterno di un'area di cava dismessa di proprietà del ricorrente, di talché il c.t. del pubblico ministero definiva il sito "potenzialmente contaminato", utilizzando la definizione di cui all'art 240 lett. d) del d. lgs. n. 152/2000.

Nel caso di specie era stato rilevato, in particolare, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in relazione a numerose sostanze chimiche inquinanti così come definite dalla Tab. I, All. 5, Titolo V, Parte IV del medesimo decreto legislativo ma non delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

⁷ Art. 240 T.U.A., rubricato "definizioni", prevede la specificazione dei singoli elementi di fattispecie contemplate all'interno della parte IV, Titolo V, del Testo Unico ed in particolare alla lettera d) definisce sito "potenzialmente contaminato" quello "nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Alla successiva lettera e) è poi definito il sito "contaminato", ovvero la porzione di suolo nella quale "i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultino superati". Il sito "non contaminato" di cui alla lettera f), è definito invece come quel sito "nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica".

⁸ Sulla coincidenza dell'evento di danno con il superamento delle CSR nei reati di omessa bonifica, sia nella forma contravvenzionale che delittuosa, v. DI LANDRO, *I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino. In particolare, quali responsabilità per l'autore del danno ambientale e quale per gli altri soggetti?*, in Riv. dir. pen. ec., Cedam, p. 366. L'A. specifica inoltre che, in assenza di tale elemento, l'evento di danno consiste nel "danno ambientale" di cui all'art. 300 T.U.A.; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, p. 222; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, 2012, p. 282; ID., *Il nuovo volto*, cit., p. 155; MICHELETTI, *sub art. 257*, in GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Cedam, 2007, p. 336; PIETRINI, voce *Rifiuti*, in PALAZZO- PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Cedam, 2007, p. 317.



Dall'istruttoria dibattimentale risultava inoltre evidente la riconducibilità di tali condotte illecite al ricorrente, essendo stati colti in flagranza di reato taluni operai che lavoravano alle sue dipendenze.

Il Tribunale per il riesame di Napoli emetteva così un'ordinanza che disponeva la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Campania a carico dell'indagato, sulla scorta del riscontro di una "compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali suolo e sottosuolo, determinati dall'interramento di rifiuti sino sostanzialmente a riempire il sito per diversi metri (al massimo otto in profondità) e dal deposito in superficie", che risultava peraltro recente stante l'assenza di vegetazione e l'assenza di segni lasciati da agenti atmosferici.

Investita del ricorso avverso l'ordinanza, la Corte di cassazione conferma l'*iter* logico-giuridico seguito dal Giudice del riesame e, riferendosi allo stato del sito così come rilevato dal c.t., definisce "suggestivo" il potere evocativo dell'avverbio "potenzialmente" riferito alla contaminazione, che non varrebbe ad escludere la prova indiziaria della contaminazione; e peraltro, specificano i Giudici di legittimità, in ogni caso la contaminazione non è richiesta per affermare la compromissione della matrice ambientale.

2. L'evento del delitto di inquinamento ambientale: la compromissione o il deterioramento.

Il capo di imputazione formulato nel procedimento penale a carico del ricorrente è dunque quello di cui all'art. 452-*bis* c.p., i cui profili di criticità sotto il profilo della determinatezza, è stato osservato, riguarderebbero già la rubrica della norma, che reca il titolo "Inquinamento ambientale", la cui definizione è preesistente alla disciplina penale ed è contenuta nell'art. 5 T.U.A..

Tale ultima disposizione si riferisce però ad un fenomeno di pericolo e non di danno e ricomprende qualsiasi modifica *in pejus* del bene ambiente, inteso qui in chiave funzionale,⁹ ovvero vengono qui tutelati anche gli interessi di natura sanitaria, tra i quali il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., che rimarrebbero invece estranei alla tutela penale approntata con l'art. 452-*bis* c.p..

⁹Ai sensi dell'art. 5 T.U.A. l'inquinamento consiste nell' "introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o di altri suoi legittimi usi. La discrasia tra la definizione di cui all'art. 5 T.U.A. e la scelta della denominazione della rubrica del delitto di cui all'art. 452 *bis* c.p., dal momento che il legislatore *non* ha inteso tutelare con esso tutti gli interessi riconducibili al bene ambiente, DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 146. Sul punto, sorgerebbe però qualche perplessità perché, rileva l'A., la fattispecie penale incrimina qualunque condotta (reato a forma libera), mentre l'art. 5 si riferisce a specifiche modalità di causazione del fenomeno "inquinamento".



Di talché, proprio prendendo atto della contemporanea presenza di plurime fonti normative in materia ambientale, la giurisprudenza di legittimità, sin dalla prima pronuncia sul tema, ha affermato la non vincolatività, per l'organo giudicante chiamato a pronunciarsi sulla fattispecie, delle definizioni contenute nelle normative settoriali¹⁰.

Ed allora, gli unici parametri normativi ai quali il giudice deve attenersi per enucleare il confine applicativo della norma sono gli elementi costitutivi di cui essa si compone; si tratta di un delitto di evento e di danno,¹¹ per il quale risultano indifferenti le modalità con le quali si materializza l'inquinamento, avendo il legislatore incentrato la tutela sull'incriminazione di qualsiasi condotta, attiva od omissiva¹², che cagioni uno degli eventi tipizzati dalla fattispecie, secondo lo schema tradizionalmente utilizzato per i reati causali puri.

La novella del 2015 ha inteso evidentemente apprestare al bene ambiente una tutela di tipo qualitativo¹³, in affiancamento alle meno gravi contravvenzioni e indipendente da limiti tabellari previsti dal T.U.A..

La sentenza non rappresenta che una conferma in tal senso: la nuova disciplina penale segna infatti una discontinuità rispetto a quella previgente (fattispecie contravvenzionali modellate sui reati a pericolo astratto e basate unicamente sulla violazione di determinati valori-soglia, secondo una tutela di tipo formale), cosicché un inquinamento ambientale ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p. può sussistere anche ove l'immissione di determinate sostanze rimanga al di sotto di una certa soglia¹⁴.

La terza Sezione ribadisce l'assunto, il quale era invero già desumibile da un'interpretazione letterale della norma, che richiede una compromissione o, alternativamente, un deterioramento misurabili ma *anche* significativi¹⁵, indipendentemente da valori-soglia extracodicistici; il

¹⁰Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, con nota di TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. pen. e proc.*, 7/2017, p. 927 ss..

¹¹ Per una diversa impostazione, VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza*, cit., p. 13, che distingue l'ipotesi della compromissione come di esposizione ad un rischio (di danno) per l'ambiente e quella del deterioramento come fattispecie propriamente di danno.

¹² Purché naturalmente risultino integrati i requisiti di cui all'art. 40 cpv. c.p., ovvero la titolarità di un obbligo giuridico impeditivo e la materiale possibilità di agire in capo all'agente. Non sarebbe tale invece il generico dovere dei consociati al rispetto dell'ambiente enunciato dall'art. 3-*ter* T.U.A., che prescrive che la tutela dell'ambiente "deve essere garantita (...) dalle persone fisiche e giuridiche", come osservato da CARLO RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 242.

¹³ DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 154.

¹⁴ Proprio perché la tutela è di natura qualitativa e non può basarsi sulla sola verifica del superamento di determinati valori soglia, che indicano solo una presunzione di un pericolo di lesione. In questo senso, DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 154.

¹⁵ Il legislatore si sarebbe avvalso di termini che riecheggiano una lesione "qualitativa" non determinabile secondo indici numerici proprio al fine di delimitare l'operatività della fattispecie ai soli casi di inquinamento particolarmente gravi e lasciare alla disciplina di settore la tutela dell'ambiente in forma meno grave, ai sensi dell'art. 256 ss. T.U.A.. Per tali considerazioni, RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, 23 giugno 2015, p. 2, in ww.lexambiente.it. Sull'acquisita autonomia della disciplina penale rispetto a quella amministrativa e sulla contemporanea funzione di tutela che si affianca a quella civilistica, distinguendosene in ragione delle offese particolarmente significative che è volta a reprimere, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2016, p. 241,



legislatore non va, difatti, al di là di tale generica "indicazione", che lascia sostanzialmente alla discrezionalità dell'interprete l'individuazione dei fenomeni di inquinamento penalmente rilevanti¹⁶.

I Giudici di legittimità specificano così che vi può essere compromissione della matrice ambientale senza contaminazione del sito; il danno cui si riferisce l'art. 452-*bis* c.p. è dunque evidentemente diverso da quello sanzionato dalle fattispecie di omessa bonifica (che fa riferimento proprio alla contaminazione, ai sensi degli artt. 257 T.U.A. e 452-*terdecies* c.p.) e consiste in una "compromissione" o "deterioramento", di elementi biotici (flora e fauna) o abiotici (aria, acqua, suolo e sottosuolo).

Ferma l'esclusione di una maggiore gravità del primo evento rispetto al secondo, come si evince sia dal dato letterale della disgiuntiva "o" che dall'equiparazione del trattamento sanzionatorio, essi sembrano differenziarsi solo sotto il profilo delle modalità di lesione ed in tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione che ha sciolto, almeno formalmente, alcuni dei punti più controversi della disciplina normativa.

Mentre la compromissione consisterebbe in uno squilibrio "funzionale" incidente sui naturali processi correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema, il deterioramento determinerebbe uno squilibrio "strutturale", ovvero un peggioramento dello stato o della qualità di questi ultimi¹⁷, escludendo così la diversa incidenza dei due fenomeni in relazione agli effetti da essi prodotti sull'ambiente.

La dottrina ha invece elaborato tesi contrapposte, per alcune delle quali, individuando nel danneggiamento il comune denominatore, compromissione e deterioramento rappresenterebbero niente più che un'endiadi, ovvero ricomprenderebbero qualunque danneggiamento di un bene¹⁸; secondo altra impostazione, la compromissione avrebbe valore assoluto, come inabilità del bene alle funzionalità sue proprie, mentre il deterioramento consisterebbe in una modifica *in peius* rispetto allo stato preesistente, secondo un concetto di relazione¹⁹.

Seguendo un'ultima corrente dottrinale, infine, il *discrimen* consisterebbe nella diversa gravità dell'uno piuttosto che dell'altro termine, registrandosi tuttavia un'antitesi all'interno del medesimo orientamento, affermandosi ora che la compromissione è più grave del deterioramento²⁰, guardando

¹⁶Così, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Giappichelli, 2015, p. 10

¹⁷Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2016, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione* e in *Dir. pen. e proc.*, n. 7/2017, con nota di TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.*; in De JURE, con nota di TRINCI, *Inquinamento ambientale: i primi chiarimenti della Suprema Corte*. Conforme, Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, in *C.E.D. Cass.*, n. 269489. In dottrina, v. RAMACCI, *Prime osservazioni*, cit...

¹⁸ PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 411.

¹⁹ Così, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 4.

²⁰ Cfr. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in www.lalegislazionepenale.eu, 11 gennaio 2016, p. 11; D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, p. 96 ss..



agli effetti più ingenti e duraturi che ne deriverebbero²¹ ovvero alla necessità di un'attività umana di bonifica e ripristino per riportare lo stato di fatto alla situazione originaria²², che non caratterizzerebbe per contro il danno da deterioramento; ora, sostenendosi invece che sia quest'ultimo evocativo di un vero e proprio danno rispetto alla compromissione, causativa piuttosto di un mero pericolo per il bene tutelato²³.

Tra gli elementi del fatto tipico non rientra invece l'irreversibilità del fenomeno²⁴, ben potendosi profilare la possibilità di un recupero della matrice ambientale sia nel caso di deterioramento che in quello di compromissione, così come non sarebbe necessario che esso avvenga per mano dell'uomo o per il tramite di un processo naturale²⁵.

Tale asserzione, si afferma, sarebbe confermata dall'omesso richiamo all'irreversibilità quale elemento di fattispecie e soprattutto considerando che proprio la reversibilità del danno rappresenta, unitamente alla (parzialmente) diversa oggettività giuridica, il principale elemento distintivo dell'inquinamento rispetto al più grave delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.²⁶

I Giudici della terza Sezione convalidano il principio, nella parte in cui enunciano che fino a quando il fenomeno non possa definirsi irreversibile, la fattispecie integrata è quella di cui all'art. 452-*bis* c.p. e non quella più grave di disastro ambientale²⁷.

²¹ AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, p. 4, nota 13; LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 49.

²² TRINCI, *Inquinamento ambientale*, cit., p. 4.

²³ TELESCA, *Osservazioni sulla legge n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma*, in *Dir.pen.cont.*, 17 luglio 2015, p. 23; VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza*, cit., p. 13.

²⁴ Sul punto, in dottrina si registra però una tesi contraria, secondo cui la "compromissione" rievocerebbe i danni irreversibili in natura, ma che possono essere reintegrati mediante fattori esterni, v. AA.VV., *I nuovi delitti ambientali* (l. 22 maggio 2015, n.68), Giuffrè, 2015, 25. Sull'irreversibilità quale elemento non costitutivo della fattispecie ambientale, v., tra gli altri, RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 5.

²⁵ RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 6-7: "in natura, sul lungo periodo, quasi tutto è reversibile, ma non per questo sembra accettabile escludere dal concetto di inquinamento compromissioni ambientali di lunga durata, sol perché la natura prima o poi rimedierà. D'altro canto, dal punto di vista della matrice ambientale (o della flora e della fauna), cioè dell'oggetto materiale del reato, non ha molto senso distinguere chi o cosa interrompa la compromissione o il deterioramento, ma se mai valutare, oggettivamente, quanto essi durino e che livello di alterazione delle matrici ambientali o di un ecosistema essi esprimano".

²⁶ Esplicita sul punto, Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, cit. Lo spazio applicativo della fattispecie di inquinamento ambientale sembrerebbe così collocarsi in una via di mezzo tra le contravvenzioni di cui al T.U.A., caratterizzate da fenomeni non significativi al punto da ritenerli suscettibili di sanzione penale e il più grave disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. e in definitiva ricomprenderebbe i casi di inquinamento non irreversibile ma contemporaneamente di "difficile rimediabilità", come rileva MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale*, cit., pp. 26-27. V. però le osservazioni di CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente*, cit., p. 1075, che rileva che il termine "compromissione" sarebbe già indicativo di una lesione di rilevante entità, di talché "esigere che la causazione di un processo di lenta ed inesorabile morte di macro-entità come ad es. gli 'ecosistemi' o la 'biodiversità' debba, per essere punibile, potersi definire anche "rilevante", porta in realtà a sconfinare in un gigantismo offensivo del tutto irragionevole e processualmente esposto ai pericoli della più classica *probatio diabolica*".

²⁷ Le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione, specifica ancora la S.C., non costituiscono quindi *post factum* non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato. L'assunto risulta peraltro consolidato nella giurisprudenza di



3. L'irrilevanza delle definizioni contenute nell'art. 240 T.U.A. giustificata dall'estraneità alla fattispecie di inquinamento ambientale della tutela della salute pubblica.

Di centrale importanza ai fini dell'individuazione dello spazio applicativo della norma, almeno secondo le intenzioni del legislatore, sono, poi, i riferimenti alla significatività e misurabilità della lesione all'ambiente ed è sotto tale profilo che si segnala la pronuncia in esame: la scelta di tali aggettivi qualificativi induce a concludere che la *ratio legis* è, evidentemente, quella di "limitare" l'applicazione del delitto alle lesioni ambientali di particolare entità, ovvero ad un inquinamento "qualificato" da indici di lesività espressivi di un danno ingente.

Risultano così esclusi dalla fattispecie delittuosa i fatti di minor rilievo che restano soggetti, ove siano integrati i presupposti, alle fattispecie contravvenzionali previste dal T.U.A.²⁸; sennonché, da più parti è stato sostenuto come la genericità di tali termini lasci sostanzialmente spazio ad una eccessiva discrezionalità dell'organo giudicante circa l'accertamento della sussistenza del delitto, che sarebbe quindi suscettibile di una molteplicità di interpretazioni a seconda del caso concreto²⁹.

Sin dalla sua introduzione, difatti, la dottrina ha segnalato la vaghezza della norma anche sotto tale aspetto: sebbene indiziaria di una precisa *voluntas legis* di riservare l'operatività della fattispecie di cui all'art. 452-bis c.p. ai fatti di inquinamento più gravi, essa si presta invero a due possibili approcci ermeneutici.

Da un lato, una compromissione o un deterioramento potrebbero definirsi "significativi e misurabili" alla luce dei criteri numerico/tabellari richiamati dal T.U.A. a presupposto delle contravvenzioni settoriali ivi previste; dall'altro, utilizzando criteri non numerici, alla luce di *altri* parametri, indicativi della gravità del fenomeno.

legittimità: nello stesso senso, ancora prima e richiamate dalla medesima sentenza, v. Cass. pen., Sez. III, n. Cass. pen., Sez. III, n. 10515 del 27 ottobre 2016 (dep. 3 marzo 2017), in *C.E.D. Cass.*, n. 269274; Cass. pen., Sez. III, n. 15865 del 31 gennaio 2017 (dep. 30 marzo 2017), in *C.E.D. Cass.*, n. 269490.

²⁸ Sul rapporto tra le fattispecie delittuose inserite nel codice penale e gli altri reati in materia ambientale, v. DI LANDRO, *I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino*, cit., p. 366; DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 156-157.

²⁹ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*, II ed., La Tribuna, p. 488-489. L'A. osserva inoltre che proprio la scelta degli aggettivi "significativo" e "misurabile" indica la chiara volontà del legislatore di criminalizzare quel danno all'ambiente che sia di una certa rilevanza, escludendo fatti di minore gravità. In senso critico sulla terminologia utilizzata dal legislatore, VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente e sviluppo*, 1/2017, p. 5 ss. Si rinvia anche alle osservazioni di MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale*, cit., p. 23. Sulla dubbia capacità selettiva di tali indici, v. MASERA, *I nuovi delitti*, cit., p. 5; TRINCI, *Inquinamento ambientale*, cit.. Per una diversa tesi, soprattutto sull'utilità dell'aggettivo "misurabile", che consentirebbe di limitare la rilevanza penale alle sole lesioni concretamente accertabili, SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv.Trim.Dir.Pen.Econ.*, Cedam, 2015, p. 218.



Nel procedimento penale sottoposto all'attenzione della S.C., la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente si basava evidentemente sul primo criterio, richiamando il solo superamento delle CSC³⁰, non ancora sufficiente a definire il sito "contaminato" e, dunque, secondo il ricorrente, nemmeno compromesso o deteriorato ai sensi della più grave fattispecie delittuosa.

Ed in effetti, le CSC, attestate su soglie relativamente basse, indicherebbero un mero pericolo di inquinamento, come peraltro risulta dallo stesso art. 240 T.U.A. lett. *d*), che, al superamento di tale soglia obbliga unicamente alla procedura di caratterizzazione e di analisi di rischio specifica, all'esito della quale il sito assumerà la qualifica di "contaminato" o "non contaminato".

E' solo in caso di "sito contaminato", quindi di superamento delle CSR, che si verifica un danno effettivo e non un mero pericolo per l'ambiente, che deve essere riparato mediante le procedure di bonifica dei siti previste dal titolo V T.U.A..

E tuttavia, il riferimento al mancato superamento delle CSR nel caso di specie non è ritenuto dalla S.C. pertinente, in ragione del fatto che esso rileva quale presupposto per le procedure di bonifica "in relazione a profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate"; diversamente, si afferma, il delitto di inquinamento ambientale "ha ad oggetto la tutela penale dell'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato (...) che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. D. Lgs. n. 152 del 2006".

Il principio di diritto relativo all'irrilevanza dei valori-soglia previsti dal T.U.A., così limpidamente enunciato dalla terza Sezione, è conforme a una delle tesi sostenute dalla dottrina: con la fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-*bis* c.p. il legislatore avrebbe inteso tutelare il bene "ambiente" in una prospettiva ecocentrica, ovvero indipendentemente dalle utilità che possano derivarne all'uomo e, anche, dalle eventuali ripercussioni dell'evento lesivo che si riversino su beni giuridici diversi come la salute o l'incolumità individuale, diversamente da quanto accadeva sotto la vigenza della normativa *ante* riforma³¹.

In secondo luogo, sancire l'autonoma rilevanza penale dell'evento di fattispecie indipendentemente dal superamento dei valori-soglia indicativi della CSR sembrerebbe conclusione coerente ove si

³⁰ V. allegato V, parte IV T.U.A.

³¹ MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 3; DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 144, 150-151, il quale osserva che la salute e l'incolumità individuale sono presi in considerazione e autonomamente tutelati dal successivo art. 452-*ter* c.p. (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). Secondo altra impostazione, l'ambiente sarebbe tutelato in prospettiva antropocentrica, essendosi previsto quale evento offensivo "minimo" il pregiudizio potenziale o effettivo per le risorse ambientali *ex* art. 452-*bis* c.p., con un inasprimento del trattamento sanzionatorio man mano che quel pregiudizio si tramuta in offesa all'uomo e alle condizioni fondamentali della sua stessa esistenza, ai sensi della più grave fattispecie di cui all'art. 452-*ter* c.p. Per tali rilievi, v. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente*, cit., p.1074, che individua così l'oggetto materiale del reato di inquinamento ambientale nelle singole componenti del bene ambiente (acqua, aria, suolo, flora e fauna) e nelle risorse ambientali, intese come utilità che da queste componenti può trarre l'uomo, l'oggetto specifico della tutela.



consideri che l'evento di inquinamento ambientale non coincide con quello che fa sorgere l'obbligo di bonifica; e difatti, una condanna ex art. 452-*bis* c.p. comporta non un obbligo di bonifica ma quello di ripristino ai sensi dell'art. 452-*duodecies*.

Ed ancora, tale conclusione sembra suffragata da un argomento di ordine testuale, ovvero ogniquale volta il legislatore della riforma ha voluto richiamare disposizioni e definizioni extrapenali lo ha fatto esplicitamente e tale richiamo risulta evidentemente omesso all'interno dell'art. 452-*bis* c.p.³².

E' stato inoltre osservato che il riferimento ai valori numerico-tabellari non risulterebbe coerente se applicato alla fattispecie delittuosa, in ragione della maggiore gravità rispetto alle fattispecie contravvenzionali entro le quali invece tali valori assumono rilevanza³³; e che, se è vero che tali parametri consentirebbero di "misurare" il danno, non sarebbero, per ciò stesso, espressivi anche della sua significatività³⁴.

4 . Segue: la misurabilità e la significatività del danno in accezione qualitativa e non quantitativo-numerica. I criteri interpretativi proposti dalla dottrina.

Il "nuovo" delitto rappresenta così un ulteriore modello normativo rispetto a quello, preesistente e compresente, fondato su indici numerici di presunzione di un pericolo di lesione ambientale, ma, come è evidente, se ne discosta³⁵, essendosi privilegiata una diversa tecnica di tutela.

Si conferma quindi per via giurisprudenziale quell'orientamento secondo cui l'eventuale superamento delle CSC e delle CSR continua a rilevare unicamente come presupposto delle fattispecie contravvenzionali del T.U.A., espressive solo di un pericolo astratto per l'ambiente (cfr. gli artt. 137, 256 e 279 T.U.A.) e non di un danno, salva la fattispecie di cui all'art. 257 T.U.A. (omessa bonifica).

Da un lato, dunque, è possibile affermare che il superamento di tali valori-soglia si presta sicuramente a rappresentare un utile parametro interpretativo per l'interprete³⁶; dall'altro, però, tale

³² Il riferimento va agli artt. 452-*novies* e 452-*duodecies* c.p.. Per tali rilievi, TRUCANO, *Prima pronuncia*, cit., p. 931. In giurisprudenza, rileva che l'eventuale validità di definizioni extrapenali è comunque subordinata al richiamo esplicito che ne deve fare il legislatore Cass. pen., n. 46170, cit.

³³ RUGA RIVA, *Il nuovo delitto penale dell'ambiente*, cit., 248. Sull'eventuale concorso di reati, contravvenzionali ex T.U.A. e delittuosi, si rinvia a DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 156.

³⁴ Sempre RUGA RIVA, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 248.

³⁵ La discontinuità in tal senso è rilevata da DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 154-155.

³⁶ Cass., Sez. III, n. 46170, cit.; TRUCANO, *Prima pronuncia*, cit., p. 932. *Contra*, RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 4.



eventuale superamento non implica automaticamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente ed anzi si potrebbero presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza, o comunque, concretamente accertabile, al punto da integrare il delitto³⁷.

Dalla sentenza in esame è possibile trarre invero un ulteriore principio: essa confermerebbe che il mero superamento della soglia di contaminazione (CSC) è di per sé sufficiente quantomeno ad indiziare una compromissione o un deterioramento rilevanti *ex art. 452-bis c.p.*

Di talché, per l'integrazione della fattispecie di inquinamento ambientale non rilevarebbe il superamento delle CSR, ma già delle CSC³⁸, quando previste, (non sono presenti, ad esempio, per le contaminazioni dell'aria o alle acque superficiali), che assumerebbero così i connotati di valori-soglia "minimi", superati i quali il danno potrebbe assumere rilevanza penale ai sensi dell'*art. 452-bis c.p.*

I Giudici di legittimità non si attengono tuttavia, almeno non esplicitamente, alle CSC, ma anzi affermano che l'inquinamento ambientale si configura indipendentemente da parametri tabellari contenuti nel Testo Unico ed elaborati per altre norme ed in definitiva per altri fini; i requisiti della significatività e misurabilità devono allora essere ricavati *altrove*.

E sul punto va menzionata quella dottrina che ha tentato di fornire criteri interpretativi di ausilio per l'interprete: si potrebbe far riferimento alla frequenza ed ampiezza del superamento di tali valori-soglia (ove previsti); alla gravità e persistenza nel tempo degli effetti dannosi riconducibili alla condotta- anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo- con la conseguenza di far rientrare nella fattispecie anche l'inquinamento circoscritto in un breve lasso temporale ma i cui effetti, anche se reversibili, si protraggano nel tempo producendo danni persistenti.

Potrebbe guardarsi, ancora, ai costi di recupero e ripristino, o anche di bonifica se siano superati i valori della CSR; al grado di difficoltà tecnica e al tempo necessario per riparare il danno³⁹.

Deve trattarsi, infine, di danni considerevoli purché non riconducibili al più grave disastro ambientale *ex art. 452-quater c.p.*, che presuppone alterazioni dell'equilibrio dell'ecosistema irreversibili ovvero eliminabili mediante procedimenti onerosi e provvedimenti eccezionali⁴⁰.

Nel caso di specie, la S. C. conclude convalidando le conclusioni cui giungeva il Tribunale, che sarebbero risultate coerenti con i presupposti processual-penalistici che giustificano l'irrogazione di

³⁷ Così, Cass.pen., Sez. III, n. 46170, cit..

³⁸ V. già RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 248. Per una diversa interpretazione, secondo cui i valori-soglia che esprimerebbero la significatività della compromissione e del deterioramento alle matrici ambientali sono le concentrazioni soglia di rischio, v. TRINCI, *Inquinamento ambientale*, cit..

³⁹ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 249; RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.com; LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 50-51.

⁴⁰ Gli effetti dannosi per l'ambiente cui si riferisce la fattispecie di inquinamento ambientale dovrebbero essere, così, quelli eliminabili con mezzi non particolarmente onerosi e con provvedimenti "ordinari". Per tali rilievi, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 249.



una misura cautelare ed in particolare con la natura sommaria dell'accertamento relativo alla commissione del fatto di reato.

Il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione accertato nel caso di specie, rilevano i Giudici di legittimità, costituirebbe di per sé un grave indizio di contaminazione effettiva rispetto al superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che impone l'obbligo di bonifica e l'espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi del rischio sanitario e ambientale ai sensi degli artt. 240 co. I, lett. c) e d) e 242 del T.U.A. e comunque tale prova non è richiesta per la sussistenza del delitto di inquinamento.

Di talché, si conclude, risultano integrati i "gravi indizi di colpevolezza" che giustificano l'irrogazione di una misura cautelare personale e che, si specifica, non corrispondono agli "indizi" quali elementi di prova di cui all'art. 192 co. II c.p.p., che sottostanno ad accertamenti maggiormente rigorosi, attenendo al giudizio finale sulla colpevolezza dell'imputato e non sulla probabilità che questi abbia commesso il fatto a lui contestato nel capo di imputazione.

La Corte di cassazione non si sofferma sugli elementi di fattispecie- dall'estensione del suolo (nel caso concreto, era stato accertato che gli sversamenti di rifiuti si estendevano fino a otto metri in profondità e in superficie per 18000 mq e dunque tale sarebbe già una porzione estesa e significativa) e significatività del danno, ai parametri cui riferirsi per pervenire ad una misurabilità dello stesso- essendo chiamata a pronunciarsi soltanto sull'eventuale rilevanza dei valori-soglia di cui al titolo V del T.U.A.

Non sembrerebbe, così, tanto remoto quel rischio, fino ad ora solo paventato⁴¹, di scaricare sulle indagini preliminari e sulla fase cautelare il peso, reale o simbolico, della repressione penale nei reati ambientali, essendo in questa fase sufficiente il mero *fumus* del fatto tipico al di là di un effettivo accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi nel caso concreto e della loro specifica individuazione.

Stabilire, infatti, che il delitto di inquinamento ambientale è reato di danno, il cui pregiudizio va accertato in concreto secondo i "limiti di rilevanza determinati dalla norma" indipendentemente dalla prova della contaminazione del sito, in assenza di una compiuta delineazione degli stessi, significa lasciare aperti tutti gli interrogativi sollevati all'indomani dell'entrata in vigore della fattispecie⁴²

⁴¹ Si vedano le considerazioni in tal senso di CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente*, cit., p. 1077, soprattutto con riferimento alle difficoltà probatorie derivanti dalla tipizzazione delle fattispecie penali dell'ambiente secondo lo schema dei reati causalmente orientati, che rischia di condurre ad un uso repressivo, quindi improprio, delle misure cautelari, stante la loro provvisorietà e la conseguente diversa natura, e diversa finalità, dell'accertamento giudiziale.

⁴² La genericità della terminologia utilizzata e l'assenza di parametri "alternativi" a quelli tabellari, rischierebbe, si è pure sostenuto, di porre in contrasto la fattispecie con i principi costituzionali a fondamento della scelta dello strumento penale e di creare punti di frizione rispetto alle funzioni della pena perché lascerebbe, di fatto, unicamente all'attività ermeneutica dell'interprete la perimetrazione dei suoi confini applicativi e, conseguentemente, disorientati i consociati circa il confine tra il lecito e l'illecito penale. Per tali considerazioni, DE SANTIS, *Il nuovo volto*, cit., p. 78.